

# Giustizia e Libertà

Distribuzione telematica

Periodico Politico Indipendente

Copia gratuita

Sp. il REFERENDUM

Riceviamo e Pubblichiamo

# NO

alla **RIFORMA COSTITUZIONALE**

Per ulteriori informazioni  
[www.salviamolacostituzione.it](http://www.salviamolacostituzione.it)

## La **nostra** Costituzione



## **Il Comitato nazionale Salviamo la Costituzione**

**Il Comitato nazionale Salviamo la Costituzione, presieduto da Oscar Luigi Scalfaro, è nato in occasione delle prime articolate proposte di modifica della seconda parte della Costituzione.**

**Nei mesi che sono seguiti il Comitato ha continuato il suo lavoro di informazione e di manifestazione del dissenso sulla proposta di riforma costituzionale.**

**Al Comitato hanno aderito molti partiti, sindacati, associazioni, persone singole.**

**Durante l'iter di approvazione parlamentare della riforma, si sono costituite varie diramazioni locali del Comitato, tra cui quella milanese che, dopo una prima popolata assemblea cittadina al Teatro Nuovo il 5 marzo 2005, ha continuato il suo lavoro di informazione e si è poi occupata della raccolta di firme per la richiesta di referendum costituzionale ed ora della campagna referendaria per il NO alla legge di modifica.**

**Il Comitato milanese ha ritenuto molto importante valorizzare la fase dell'informazione. Tutti parlano della riforma costituzionale, ma pochi sanno cosa essa significhi e cosa potrà significare per la nostra democrazia.**

**Per questo è nata l'idea di preparare un opuscolo divulgativo destinato all'informazione dei cittadini che tra qualche mese dovranno votare.**

**Il nostro progetto, che speriamo di avere realizzato, è quello di spiegare al cittadino non esperto e non informato che cosa è la Costituzione, come effettivamente potrebbe cambiare e le ragioni del nostro dissenso alla riforma appena approvata dal Parlamento.**

**E' importante che tutti siano responsabilizzati sull'importanza del ruolo attribuito a ciascuno di noi dalla previsione costituzionale del referendum confermativo.**

**Vogliamo che ciascuno, indipendente-mente dal ceto sociale e dal suo grado di istruzione, sia in condizioni di fare una scelta consapevole e si senta partecipe di questo momento così importante per la nostra democrazia.**

**Vogliamo che nessuno possa dire: *“Non ne so nulla!”*.**

**Milano, gennaio 2006**

**Il comitato milanese Salviamo La Costituzione**

## LA RIFORMA COSTITUZIONALE

HANNO FATTO  
UNA RIFORMA  
COSTITUZIONALE  
ORRIBILE.

NON SANNO FARE  
BENE NEANCHE  
I DISASTRI.



Con una legge approvata in terza lettura dalla Camera dei Deputati il 20 ottobre 2005 e in quarta lettura dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2005, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005, il Parlamento ha approvato una profonda riforma della Costituzione, la legge fondamentale della Repubblica Italiana che disciplina i principali diritti e doveri dei cittadini e le funzioni dei più importanti organi dello Stato (le Camere, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, gli Enti locali e la Corte Costituzionale). Le modifiche non sono ancora operative perché, come vedremo, bisognerà attendere l'esito del referendum popolare che deciderà definitivamente se questa legge dovrà entrare in vigore (la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha solo lo scopo di consentire la richiesta di referendum e infatti alla legge costituzionale non è stato ancora assegnato un numero). Non è la prima volta che il Parlamento apporta delle modifiche alla Costituzione, tuttavia, mentre i precedenti interventi riguardavano solo alcune disposizioni costituzionali, in questo caso **la riforma interessa ben 50 articoli.**

### LE MODIFICHE PIÙ SIGNIFICATIVE APPORTATE IN PASSATO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA

- **1963:** modifica dell'articolo 60 che prevedeva una durata uguale per le legislature di Camera e Senato;
- **1993:** modifica dell'articolo 68 che prevedeva l'autorizzazione del Parlamento anche per l'apertura di un procedimento penale a carico di un deputato o di un senatore;
- una più ampia modifica si era avuta solo nel 2001, relativamente ai rapporti tra Stato e Regioni (concedendosi a queste ultime maggiore autonomia).

In particolare, sono stati completamente modificati i rapporti tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica, nonché quelli tra Stato ed Enti locali.

(Continua a pagina 4)

(Continua da pagina 3)

Siamo in presenza di un completo stravolgimento delle regole che disciplinano i rapporti tra questi organi sin dall'entrata in vigore della nostra Costituzione, il 1° gennaio 1948.

Se la riforma sarà approvata dai cittadini, **l'Italia non sarà più una Repubblica parlamentare**, in cui cioè il Parlamento esprime il Governo e può costringerlo alle dimissioni votandogli contro. Secondo la legge di riforma, infatti, la vita politica ruoterà intorno alla figura del Primo Ministro, che potrà sostanzialmente imporre al Presidente

della Repubblica lo scioglimento della Camera dei Deputati.

Inoltre, l'introduzione di un'accentuata autonomia regionale in delicate materie quali la scuola e la sanità potrebbe minacciare i principi di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di unità e indivisibilità della Nazione.



**Per meglio comprendere la portata di questa riforma, contro la quale hanno preso posizione, oltre che le forze politiche dell'attuale opposizione, anche molti studiosi ed esperti di diritto costituzionale di diversa estrazione culturale e politica, facciamo un passo indietro e vediamo che cos'è la Costituzione Italiana, quando nasce, qual è la sua struttura, in che cosa la si intende modificare, quali sono le critiche che si muovono alla riforma e perché siamo chiamati a partecipare a un referendum popolare.**

**Che cos'è la Costituzione Italiana**

La Costituzione Italiana (nel testo che si vuole riformare) è in vigore dal 1° gennaio 1948. Essa è il frutto di due anni di lavori dell'Assemblea Costituente, eletta nel 1946 dopo la seconda guerra mondiale, il crollo del regime fascista e il referendum istituzionale con cui gli italiani scelsero la Repubblica anziché la Monarchia.

**La Costituzione fu approvata con una maggioranza di circa il 90% dei componenti l'assemblea** e costituisce la felice sintesi del confronto di tre grandi correnti di pensiero culturali e politiche: la liberale, la socialista e la cattolica. In Europa ha rappresentato un modello cui si sono ispirate molte costituzioni approvate nella seconda metà del Novecento. Nell'attuale testo (quello che si vuole riformare), la Costituzione è composta da 139 articoli (cinque dei quali sono stati abrogati nel 2001), suddivisa in due parti, precedute da 12 articoli che costituiscono i "Principi fondamentali".

## ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI

(Continua a pagina 5)

(Continua da pagina 4)

## DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

- **Art. 1** -L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (...).
- **Art. 2** -La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (...) e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- **Art. 3** -Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- **Art. 4** -La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (...).
- **Art. 5** -La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali (...).

Ai dodici articoli iniziali segue la prima parte della Costituzione, dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini.

### LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE: ARTICOLI DAL 13 AL 54

**Art. 13** – La libertà personale.

**Art. 17 e 18** – La libertà di riunione e di associazione.

**Art. 19** – La libertà religiosa.

**Art. 21** – La libertà di manifestare il proprio pensiero e la libertà di stampa.

**Art. 24** – l'inviolabilità del diritto di difesa.

**Art. 31** – Il diritto alla salute.

**Art. 33 e 34** – La libertà d'insegnamento.

**Art. 35** – Il diritto al lavoro.

**Art. 40** – Il diritto di sciopero.

**Art. 42** – Il diritto di proprietà e i suoi limiti.

La seconda parte della Costituzione - quella oggetto della radicale modifica approvata dal Parlamento - è dedicata all'ordinamento della Repubblica e dei suoi tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. In essa sono dettate le regole fondamentali che disciplinano l'attività delle Camere, del Presidente della Repubblica, del Governo, della Magistratura, degli Enti locali e della Corte Costituzionale.

Chiudono il testo costituzionale l'articolo **138**, che detta le regole per la modifica della Costituzione prevedendo anche il ricorso al referendum, e l'articolo **139**, che recita: “**la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale**”.

In realtà non è solo la forma repubblicana a essere sottratta alla possibilità di revisione, perché viene ritenuto inscindibilmente legato ad essa anche il carattere democratico

(Continua a pagina 6)

(Continua da pagina 5)

della Repubblica. Non è, quindi, ammissibile modificare la Costituzione introducendo principi non democratici.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha da tempo sancito che anche i **principi supremi** dell'ordinamento non possono essere oggetto di revisione.

Non esiste un elenco preciso di tali principi, ma tra essi vanno sicuramente annoverati il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, i principi di eguaglianza e di laicità dello Stato, il diritto alla tutela giudiziaria, l'indivisibilità della Repubblica.

Non solo nessuna legge può porsi in contrasto con questi principi, ma non è neanche consentito proporre una riforma costituzionale che ne diminuisca la portata; non sarebbe, quindi, possibile modificare o ridimensionare il principio di eguaglianza né introdurre una norma che contrasti col principio d'indivisibilità della Repubblica.

## Come si modifica la Costituzione Italiana

**Al di là di questi limiti, la Costituzione può essere modificata.**

Il procedimento di modifica della Costituzione è più complesso di quello che riguarda altre leggi ed è dettato dall'articolo 138: "Le leggi di revisione della Costituzione (...) sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione". Se la legge di revisione non è approvata nella seconda votazione, sia alla Camera sia al Senato, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, entro tre mesi dalla pubblicazione può essere sottoposta a referendum popolare su domanda di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

LA COSTITUZIONE NON SI TOCCA



## Come cambierebbe la Costituzione

**La divisione di competenze legislative tra Stato e Regioni**

L'articolo 117 della Costituzione Italiana disciplina la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, prevedendo materie che sono di competenza esclusiva statale (per esempio **la politica estera, i rapporti internazionali, l'immigrazione, la difesa, la sicurezza dello Stato, le leggi elettorali, la giurisdizione, l'ordinamento penale e civile, le norme generali sull'istruzione**, la tutela dell'ambiente ecc.) e materie di competenza "concorrente" nelle quali il potere legislativo spetta alle Regioni, pur essendo riservata allo Stato la definizione dei principi fondamentali (per esempio il commercio con l'este-

(Continua a pagina 7)

(Continua da pagina 6)

ro, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione, la ricerca, la tutela della salute, l'alimentazione ecc.).

Per tutte le altre materie non riservate alla competenza statale o concorrente, il potere legislativo spetta alle Regioni. Questa è la disciplina attualmente in vigore, come definita con le modifiche costituzionali introdotte nel 2001. Con la riforma costituzionale approvata ora dal Parlamento si sono ampliate le competenze legislative regionali (riducendo corrispondentemente quelle statali e di legislazione concorrente), affidando espressamente alle Regioni in via esclusiva alcune importanti materie (la cosiddetta **devolution**), oltre alla competenza residuale per ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. In particolare, non è più prevista la competenza concorrente Stato-Regioni in materia sanitaria. Allo Stato resta la "tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari", essendo demandata esclusivamente alle Regioni la competenza legislativa in materia di "assistenza e organizzazione sanitaria". È inoltre prevista la competenza esclusiva regionale in materia di "organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche" e di "definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione": Infine, è attribuita alle Regioni la competenza legislativa in materia di "polizia amministrativa regionale e locale".

**La salute e l'istruzione sono diritti sociali fondamentali per i cittadini, e desta preoccupazione la sottrazione di questi settori al controllo centrale dello Stato.**

Secondo alcuni costituzionalisti, la riforma non potrebbe incidere sui vincoli oggi derivanti dagli obblighi comunitari e internazionali e dai principi generali contenuti nella Costituzione, così che lo Stato manterrebbe la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative all'istruzione e alla salute. C'è però la possibilità, molto concreta e assai più preoccupante, che la competenza legislativa esclusiva ora attribuita alle Regioni in materia di "assistenza e organizzazione sanitaria" e di "organizzazione scolastica e formazione" venga interpretata e attuata – sotto la spinta di fattori economici e di volontà politiche – in modo del tutto nuovo e diverso rispetto alle altre competenze regionali e autorizzi la frantumazione dei sistemi sanitari e scolastici e, di conseguenza, forti differenziazioni di prestazioni nelle diverse regioni. Ciò potrebbe determinare **diversi regimi di accesso alle prestazioni sanitarie o agli istituti scolastici per i residenti e i non residenti in una determinata Regione** e un corredo di preclusioni, ostacoli e discriminazioni del tutto ignoti nell'attuale ordinamento.

A fronte della accresciuta potestà legislativa regionale è previsto, peraltro, il potere del Parlamento in seduta comune, attivato su iniziativa del Governo, di annullare una legge regionale qualora si ritenga che rechi pregiudizio all'interesse nazionale.

È facile ipotizzare come tale previsione possa determinare, in concreto, una significativa limitazione dell'autonomia delle Regioni amministrare da maggioranze diverse da quella governativa, lasciando effettiva autonomia solo alle Regioni che esprimono la medesima maggioranza politica del potere centrale.

(Continua a pagina 8)

(Continua da pagina 7)

## La composizione e il funzionamento del Parlamento

La riforma costituzionale interviene sulla composizione e sul funzionamento del Parlamento, introducendo alcune modifiche che, incidendo sul rapporto con il Primo Ministro e con il Governo, comportano un sostanziale depotenziamento dello stesso Parlamento.

### L'ATTUALE STRUTTURA DEL PARLAMENTO E IL SUO FUNZIONAMENTO

La nostra Costituzione demanda il potere legislativo dello Stato al Parlamento, composto da due distinti rami, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Pur avendo una composizione numerica diversa di parlamentari, le due Camere hanno le medesime funzioni, così che ogni legge deve essere sempre approvata, nello stesso testo, da ciascuno dei due rami del Parlamento. Si dice, perciò, che l'attuale sistema realizza il bicameralismo perfetto.

### COME CAMBIA IL SENATO

Oltre ad apportare cambiamenti sul numero dei componenti le due Camere e sull'età necessaria per votare ed essere eletti, la riforma costituzionale modifica significativamente il sistema bicamerale. Il Senato, che prende il nome di Senato Federale della Repubblica, sarà eletto su base regionale, in concomitanza con il rinnovo dei singoli Consigli Regionali e dovrà garantire la rappresentanza territoriale di tutte le Regioni. Poiché le elezioni dei Consigli Regionali non avvengono tutte contemporaneamente, il Senato diventerà un organo permanente, soggetto a rinnovi parziali in dipendenza della vita dei singoli Consigli Regionali e non avrà quindi più una durata pre-determinata. Le modalità di elezione previste per il Senato Federale non sono peraltro in grado, secondo molti studiosi di diritto costituzionale, di assicurare, come vorrebbe il progetto riformatore, una vera rappresentanza territoriale perché non è previsto, di fatto, alcun collegamento tra ciascun senatore e le amministrazioni locali. Inoltre, potranno essere eletti al Senato Federale, con limitazioni ritenute da molti inammissibili, solo coloro che siano stati in precedenza eletti nel Consiglio Regionale, oppure abbiano ricoperto o ricoprano cariche elettive in enti pubblici territoriali locali o regionali, o risultino residenti nella Regione alla data di indizione delle elezioni.



Due sono le caratteristiche più rilevanti del nuovo Senato:

(Continua a pagina 9)

(Continua da pagina 8)

1. • L'assenza di un rapporto di fiducia con il Governo.
2. • La conseguente indifferenza del Senato rispetto allo scioglimento anticipato (previsto solo per la Camera dei deputati).

## **IL BICAMERALISMO IMPERFETTO**

La modifica più significativa riguarda, però, le competenze legislative attribuite a ciascuna delle due Camere. È previsto, infatti, che, a seconda dell'oggetto, vi siano leggi perfettamente bicamerali, per le quali rimane (come oggi) la competenza di entrambi i rami del Parlamento, e leggi solo eventualmente bicamerali, così definite perché sono devolute alla competenza di uno dei due rami del Parlamento e per le quali l'altra Camera ha solo il potere di proporre modifiche.

## **LEGGI PERFETTAMENTE BICAMERALI**

- **le leggi riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.**
- **le leggi elettorali.**
- **le leggi che disciplinano gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.**

Sono così demandate alla competenza della Camera dei Deputati le materie per le quali lo Stato ha competenza legislativa esclusiva e a quella del Senato Federale le leggi per le quali vi è competenza legislativa concorrente - cioè quelle nelle quali lo Stato deve fissare solo i principi fondamentali della materia, essendo lasciata alle Regioni la disciplina di dettaglio.

È previsto, però, che sulle materie di competenza legislativa del Senato, il Governo abbia il potere di attribuire alla Camera (con cui è instaurato il rapporto fiduciario) la competenza a decidere su una determinata legge, se ritiene quella proposta "essenziale per l'attuazione del suo programma".

In conclusione, il nuovo Senato è considerato un organo di rappresentanza territoriale o regionale, non interviene nell'approvazione di tutte le leggi e anche quelle per cui è prevista la sua competenza possono essere attribuite dal Governo alla Camera, per impedirne la mancata approvazione. Il risultato che ne deriva è quello di un sistema complesso e farraginoso, nel quale uno dei due rami del Parlamento, il Senato, viene depotenziato e, essendo svincolato dal rapporto di fiducia con il Governo, può vedersi sottrarre competenze in favore della Camera dei Deputati che, invece, come vedremo, viene a essere assoggettata ai voleri del Primo Ministro.

## **I rapporti tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica**

### **I POTERI DEL GOVERNO E DEL PRIMO MINISTRO**

Il progetto di depotenziamento del Parlamento si completa nella definizione dei poteri del Primo Ministro - e solo conseguentemente del Governo.

(Continua a pagina 10)

(Continua da pagina 9)

- Il Primo Ministro è designato dagli elettori, non più come capo di una coalizione (che può quindi essere sostituito nel corso della legislatura), ma come **premier assoluto** che dura in carica tutta la legislatura (salva l'ipotesi di "sfiducia costruttiva").
- Il Primo Ministro ha il potere esclusivo di scelta dei Ministri che formano il Governo, rimanendo al Presidente della Repubblica solo un intervento di ratifica e di presa d'atto delle scelte del premier.
- La sola Camera dei Deputati vota il programma presentato dal Primo Ministro assicurandogli il potere di attuazione dello stesso (non è quindi più previsto il voto di fiducia delle due Camere).
- La sfiducia, che può essere votata dalla sola Camera dei Deputati nei confronti del Primo Ministro, lo obbliga alle dimissioni, ma queste determinano lo scioglimento della Camera e la fine della legislatura (sempre salva l'ipotesi della "sfiducia costruttiva").

## **IL VOTO SUL PROGRAMMA, LA QUESTIONE DI FIDUCIA, LA SFIDUCIA E LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA**

Il Primo Ministro illustra il programma di Governo alla Camera dei Deputati per ottenere il voto che ne assicuri l'attuazione.

**È stata eliminata la mozione di fiducia**, ma nel corso della legislatura il Primo Ministro potrà porre alla Camera la questione di fiducia per fare approvare con priorità proposte governative ritenute necessarie per l'attuazione del programma, pena le sue dimissioni.

La legislatura è inscindibilmente legata al Primo Ministro, il quale ha il potere sostanziale di scioglimento della Camera dei Deputati, solo formalmente attribuito al Capo dello Stato, che infatti deve provvedervi se richiesto dal Primo Ministro e non può procedere autonomamente allo scioglimento.

Oltre che la morte, l'impedimento e le dimissioni, anche il voto di sfiducia, conseguente a una mozione presentata da almeno un quinto dei componenti della Camera, determina le dimissioni del Primo Ministro, lo scioglimento della Camera e nuove elezioni. La Camera può evitare il suo scioglimento solo attraverso un istituto di difficile attuazione, la "sfiducia costruttiva". Si tratta dell'indicazione di un nuovo Primo Ministro e dell'impegno della maggioranza a proseguire nell'attuazione del programma di inizio legislatura. La sfiducia costruttiva deve essere approvata, con appello nominale, dai deputati appartenenti alla stessa maggioranza governativa del Primo Ministro uscente, perché non è consentita la formazione di un nuovo Governo grazie al concorso delle opposizioni (norma cosiddetta "**anti-ribaltone**").

Per la Camera che la voti, la mozione di sfiducia rappresenta, in definitiva, un vero e proprio suicidio, perché a essa consegue, nella generalità dei casi, la fine della legislatura e l'indizione di nuove elezioni.


**Il progetto di riforma, non solo costituzionalizza il "premierato", ma determina un legame strettissimo tra la legislatura e la persona del Primo Ministro, rendendo praticamente impossibile la sua sostituzione anche nel caso sia responsabile di fatti gravi.**

(Continua a pagina 11)

(Continua da pagina 10)

## Le modifiche alla composizione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, prevista e disciplinata agli articoli dal 134 al 137 della nostra Costituzione, è un organo che, restando al di fuori dei tre classici poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, assume, unitamente al Presidente della Repubblica, funzioni di supremo garante delle norme costituzionali. Questo compito si svolge essenzialmente nel controllo di costituzionalità delle leggi, nonché nella risoluzione dei conflitti tra i



poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra diverse Regioni. La Corte Costituzionale, inoltre, giudica degli addebiti mossi al Presidente della Repubblica che sia messo in stato d'accusa dal Parlamento per "alto tradimento" e "attentato alla Costituzione".

Come si vede, proprio per la delicatissima funzione che svolge e per la posizione di equidistanza che deve mantenere da ciascuno dei poteri dello Stato, la Corte Costituzionale deve godere della massima indipendenza.

Per questo la nostra Costituzione prevede che, dei quindici giudici che la compongono, cinque siano nominati dal Presidente della Repubblica, cinque vengano eletti da Camera e Senato in seduta comune e cinque dai giudici delle supreme magistrature (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti). La legge di riforma costituzionale appena approvata dal Parlamento altera la composizione della Corte Costituzionale, perché, lasciando

immutato il numero dei giudici, prevede che al Presidente della Repubblica e alle supreme magistrature sia demandata la nomina di quattro giudici ciascuno, attribuendo così al Parlamento il potere di nomina dei restanti sette giudici (tre nominati dalla Camera e quattro dal Senato Federale integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano). Ben sette giudici su quindici saranno di nomina strettamente politica.

**Il progetto di riforma, non solo costituzionalizza il "premierato", ma determina un legame strettissimo tra la legislatura e la persona del Primo Ministro, rendendo praticamente impossibile la sua sostituzione anche nel caso sia responsabile di fatti gravi.**

## Le modifiche alla composizione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, prevista e disciplinata agli articoli dal 134 al 137 della nostra

(Continua a pagina 12)

(Continua da pagina 11)

Costituzione, è un organo che, restando al di fuori dei tre classici poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, assume, unitamente al Presidente della Repubblica, funzioni di supremo garante delle norme costituzionali. Questo compito si svolge essenzialmente nel controllo di costituzionalità delle leggi, nonché nella risoluzione dei conflitti tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra diverse Regioni. La Corte Costituzionale, inoltre, giudica degli addebiti mossi al Presidente della Repubblica che sia messo in stato d'accusa dal Parlamento per "alto tradimento" e "attentato alla Costituzione".

**Come si vede, proprio per la delicatissima funzione che svolge e per la posizione di equidistanza che deve mantenere da ciascuno dei poteri dello Stato, la Corte Costituzionale deve godere della massima indipendenza.**

Per questo la nostra Costituzione prevede che, dei quindici giudici che la compongono, cinque siano nominati dal Presidente della Repubblica, cinque vengano eletti da Camera e Senato in seduta comune e cinque dai giudici delle supreme magistrature (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti). La legge di riforma costituzionale appena approvata dal Parlamento altera la composizione della Corte Costituzionale, perché, lasciando immutato il numero dei giudici, prevede che al Presidente della Repubblica e alle supreme magistrature sia demandata la nomina di quattro giudici ciascuno, attribuendo così al Parlamento il potere di nomina dei restanti sette giudici (tre nominati dalla Camera e quattro dal Senato Federale integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

Ben sette giudici su quindici saranno di nomina strettamente politica.

**L'alterazione dell'originaria ed equa tripartizione delle nomine non può assumere altro significato che quello di garantire un maggiore controllo politico sulle decisioni della Corte Costituzionale, tentando di minarne il ruolo di supremo e indipendente custode delle norme e degli equilibri costituzionali.**

**Il referendum Costituzionale**

## **la parola ai cittadini**

Come si è detto nella parte introduttiva, è la stessa Costituzione che prevede il meccanismo di modifica delle sue norme (articolo 138). Dopo due successive approvazioni (a distanza non inferiore di tre mesi) da parte di entrambe le Camere, **la legge che modifica la Costituzione può essere sottoposta a referendum "confermativo" se nella seconda votazione non è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.**

**Il doppio passaggio dalle due Camere (per le leggi ordinarie è sufficiente che lo stesso testo sia approvato una sola volta da ciascuna Camera) vuole garantire che le scelte che si adottano vengano ponderate il più possibile. La previsione del referendum, inoltre, consente al popolo di manifestare la sua volontà quando la maggioranza con la quale la legge è stata approvata in Parlamento non sia tale da esprimere una generale e diffusa condivisione dei suoi contenuti.**

## **È il nostro caso.**

La seconda votazione (come già la prima) non ha riportato una maggioranza così "schacciante" e, quindi, entro tre mesi dalla sua approvazione, può essere presentata richiesta di referendum da parte o di 500 000 elettori, o di cinque Consigli regionali, o, infine, di un quinto dei membri di una delle due Camere. Molti comitati si sono attivati per raccogliere le firme e chiedere che si dia luogo al referendum.

(Continua da pagina 12)

## QUINDI ORA TOCCA A CIASCUNO DI NOI ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ

Il voto referendario è un compito di grande responsabilità che ognuno deve assolvere con piena consapevolezza.

Cambiare la Costituzione è un affare molto serio, che non può essere delegato a nessuno.

**È la stessa Costituzione che vuole che i cittadini esprimano la loro volontà, prescindendo dalle posizioni assunte dai parlamentari.**

Non soltanto, quindi, è indispensabile partecipare al voto, ma è necessario che ciascuno di noi conosca effettivamente quali sono i cambiamenti in atto ed esprima la propria opinione.

Il referendum non è soggetto ad alcun quorum per la sua validità (non è necessario, quindi, che partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto, come avviene per i referendum abrogativi) e non è previsto un voto per ciascuna modifica costituzionale.



**Il voto che saremo chiamati a esprimere riguarda l'intera legge di modifica nel suo complesso.**

**Se risponderemo NO**

**diremo che non vogliamo questa legge di modifica**

**Se risponderemo SI**

**accetteremo tutte le modifiche che la legge contiene**

**Con la metà più uno dei "NO" impediremo queste modifiche costituzionali.**

da Francesco Erasmì

[www.salviamolacostituzione.it](http://www.salviamolacostituzione.it)

**Giustizia e Libertà**  
Periodico Politico Indipendente

Autorizzazione Tribunale di Roma  
n° 540/2002 del 18.09.2002

Proprietà: L. Barbato  
Redazione: Via Monte di Casa, 65 -00138- Roma  
E-Mail: G-L@mclink.it  
Fax: (+39) 06.6227.6293

Direttore Responsabile: Luigi Barbato  
Vice Direttore: Paolo Di Roberto  
Redattore Capo: Antonia Stanganelli